



Provincia di Caserta

PROVINCIA DI CASERTA

Segreteria Generale-Ufficio Elettorale

Prot. Uscita del 10/09/2019 - 10:29

Num. 0032625

Classifica 1.4



OGGETTO: Elezioni Provinciali di Caserta del 03 ottobre 2019. Costituzione Commissione elettorale interna per la verifica delle liste delle candidature alla carica di Consigliere Provinciale.

Il Segretario Generale - Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni, intervenute con Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche nella Legge n. 114 del 18.08.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Viste in particolare le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 84 dell'articolo I della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 -Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";

Visto il decreto del Presidente di questa Provincia n.21/Pres. del 19 agosto 2019, con il quale sono stati indetti i comizi per la elezione di secondo grado del Consiglio della Provincia di Caserta;

Visto il successivo decreto presidenziale n.22, adottato in data 20 agosto 2019, con il quale veniva costituito l'Ufficio elettorale provinciale, scegliendo la propria sede in apposito locale presso il Palazzo della Provincia di Caserta, sito in Caserta, al Viale Lamberti, ex Area Saint Gobain, 3° Piano lato Segreteria Generale, individuandosi i responsabili/componenti, come segue:

- per la direzione ed il coordinamento dell'ufficio: il Segretario Generale p.t., nonché il Vice Segretario Generale nella persona del Dr. Aniello De Sarno, con funzioni vicarie del predetto Responsabile, che lo sostituirà ad ogni effetto legale nel caso di assenza o impedimento;
- i dipendenti De Siena Vincenzo, Pezzella Maria Teresa, Valentino Loredana, Frodella Rosa, Errico Angela, Martucci Vincenzo, Vanore Silvestro, Barbato Cinzia, Ranieri Giuseppe, Scialla Francesco, Fusco Filomena e Maione Michele, quali Componenti, con la possibilità di avvalersi di ulteriore personale in servizio nei vari uffici provinciali secondo le esigenze e necessità al momento individuate;

Visto il decreto presidenziale n.25, adottato in data 3 settembre 2019, con il quale si è proceduto alla sostituzione dei componenti dell'Ufficio Elettorale, sig. Vanore Silvestro e dott.ssa Pezzella Maria Teresa, con i dipendenti Piscitelli Maria e Parente Vincenzo, confermando in ogni sua restante parte il citato decreto n. 22/Pres. del 20 agosto 2019;

Viste e richiamate le "Disposizioni operative per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Caserta", come da ultimo approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 38 del 13 Aprile 2015 in rettifica della precedente delibera della Giunta Provinciale n. 22 del 20 marzo 2015, le quali contemplano tutta una serie di adempimenti preliminari e propedeutici rispetto al provvedimento finale di ammissione delle liste ovvero di ricasazione che sarà emesso a cura del Responsabile dell'Ufficio elettorale, come di seguito dettagliatamente riportate:

Art. 19 - Procedure di verifica

Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono ammesse ovvero ricasate con provvedimento del Dirigente responsabile dell'ufficio elettorale, da adattarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, ricasando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 20 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. *L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.*
2. *Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ricasando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.*

Art. 21 - Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1. Comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 8 e da non più di 16 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricasazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 22 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
- d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ricazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depernare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni (li legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25 – Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il Dirigente dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione elettorale interna per la verifica delle liste delle candidature alla carica di Consigliere Provinciale dovrà procedere alla verifica dell'applicazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 71, della legge n. 56/2014 in tema di parità di genere, procedendo alla cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto dei criteri di cui alla prima parte della disposizione normativa sopra richiamata, vale a dire nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature risultate eventualmente eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile;

Rilevata la necessità ed opportunità, per esigenze organizzative, di avvalersi di taluni dipendenti individuabili nell'ambito del predetto Ufficio elettorale, onde garantire una corretta e puntuale attività intesa allo svolgimento dei rilevanti e delicati anzidetti adempimenti preliminari e propedeutici rispetto al provvedimento finale di ammissione delle liste ovvero di ricazione che sarà emesso a cura del Responsabile dell'Ufficio elettorale;

Ritenuto di provvedere di conseguenza;

DISPONE

1) Di costituire, per le motivazioni e le finalità in narrativa precisate e che quivi intendonsi integralmente riportate, in occasione delle elezioni Provinciali del 03.10.2019, la Commissione elettorale interna per l'esame e verifica delle liste elettorali per le candidature alla carica di consigliere provinciale, composta dai seguenti dipendenti della Provincia di Caserta, individuati tutti nell'ambito dell'ufficio elettorale:

PRESIDENTE: Dr. De Sarno Aniello - Vice Segretario Generale, Dirigente del Settore Organizzazione e Personale -

COMPONENTI: Sigg. De Siena Vincenzo, Ranieri Giuseppe, Barbato Cinzia, Maione Michele.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra Errico Angela.

2) Di precisare che la suindicata Commissione attuerà, previa redazione di appositi verbali collegialmente adottati, tutti i compiti di cui alle disposizioni normative richiamate, in via preliminare e propedeutica, fermo restando l'adozione del provvedimento finale di ammissione delle liste ovvero di ricazione delle stesse a cura del Responsabile dell'Ufficio elettorale.

3) Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on line dell'Ente, nonché sulla specifica sezione del sito web dell'Ente "Elezioni Provinciali 2019" ed inoltre venga notificato ai soggetti come innanzi individuati, oltre che comunicato alla Segreteria Generale, al Comitato di Direzione ed ai Capi Dipartimento-Area della Struttura di questa Provincia, per ogni atto ed adempimento connesso e consequenziale.

Caserta, 10/09/2019

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Il Segretario Generale Dr Massimo Scuncio

